



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.7.2009
COM(2009) 375 definitivo

2009/0102 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio

RELAZIONE

Diversi atti adottati nel corso degli ultimi decenni continuano ad essere tecnicamente in vigore sebbene abbiano esaurito tutti i loro effetti. Essi sono diventati obsoleti in quanto a carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato integrato in atti successivi. Così, varie misure connesse all'adesione dei nuovi Stati membri sono diventate obsolete dopo l'adesione di detti Stati. Nel loro accordo interistituzionale "Legiferare meglio" il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che è necessario aggiornare e condensare la legislazione comunitaria mediante l'abrogazione di atti che oramai non trovano più applicazione¹. Gli atti che non sono più pertinenti debbono essere eliminati dall'*acquis* comunitario per migliorare la trasparenza e la certezza del diritto comunitario.

La Commissione ha effettuato vari esercizi per eliminare la legislazione obsoleta dall'*acquis* comunitario in parte facendo ricorso alla tradizionale procedura di abrogazione e in parte dichiarando obsoleti gli atti corrispondenti della Commissione. Più recentemente, la Commissione ha dichiarato obsoleti circa 250 atti agricoli². Nella sua comunicazione del 18 marzo 2009 dal titolo "Una PAC semplificata per l'Europa: un successo per tutti", la Commissione ha confermato l'intenzione di procedere a un riassetto della normativa agricola³. La presente proposta è prevista nel programma permanente di semplificazione adottato nell'ambito dell'applicazione della strategia della Commissione per la semplificazione del contesto normativo, recentemente aggiornato [documento COM (2008) 712, allegato 2 al programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009].

La Commissione ha individuato diversi atti del Consiglio attinenti alla politica agricola comune, ma basati sull'articolo 133 del trattato, che sono ufficialmente ancora in vigore sebbene abbiano ormai esaurito i loro effetti pratici. La Commissione non ha la facoltà di dichiarare obsoleti atti adottati dal Consiglio. Nell'interesse della certezza del diritto, la Commissione propone che gli atti elencati nella presente proposta siano abrogati dal Consiglio.

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

² GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18.

³ COM(2009) 128 definitivo del 18.3.2009.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è un elemento essenziale della strategia finalizzata a legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In questo contesto occorre eliminare dalla legislazione gli atti che non hanno più effetti reali.
- (2) Occorre abrogare la decisione 91/373/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1991, concernente la conclusione, da parte della Comunità economica europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad una garanzia di credito per assicurare l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità in Unione sovietica⁵ e il regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione sovietica⁶, in quanto l'accordo in parola mirava a far fronte ad una situazione temporanea ed ha esaurito tutti i suoi effetti.
- (3) Il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea⁷, è stato incorporato nel regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁸, e di conseguenza ha esaurito i suoi effetti.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio del 14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che introduce un contingente tariffario per le importazioni di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di

⁴ GU C .. del ..., pag. .

⁵ GU L 202 del 25.7.1991, pag. 39.

⁶ GU L 67 del 14.3.1991, pag. 21.

⁷ GU L 334 del 30.12.1995, pag. 1.

⁸ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

granturco) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli Stati Uniti d'America⁹, è stato adottato nel contesto di una controversia commerciale con gli Stati Uniti d'America. Una volta risolta la controversia, il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio non è più pertinente.

- (5) Il regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, recante apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di carni della specie bovina disossate, secche¹⁰ era di carattere temporaneo ed ha esaurito i suoi effetti.
- (6) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che prevede una deroga temporanea, per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, hanno esaurito tutti i loro effetti. Occorre pertanto abrogare la decisione 96/620/CE¹¹ del 1° ottobre 1996, relativa al primo accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e la decisione 2002/958/CE del 28 novembre 2002¹², relativa alla conclusione del secondo accordo.
- (7) Le seguenti misure connesse all'adesione dei nuovi Stati membri sono diventate obsolete in seguito a tale adesione: i) decisione 85/211/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1985, concernente la conclusione dello scambio di lettere che proroga l'accordo relativo al punto 2 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania in materia di scambi nel settore ovino e caprino¹³; ii) decisione 93/722/CE, del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini¹⁴; iii) decisione 93/724/CE, del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini¹⁵; iv) decisione 93/726/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini¹⁶; v) regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania¹⁷; vi) regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul

⁹ GU L 233 del 20.8.1998, pag. 1.

¹⁰ GU L 275 del 26.10.1999, pag. 2.

¹¹ GU L 277 del 30.10.1996, pag. 35.

¹² GU L 333 del 10.12.2002, pag. 21.

¹³ GU L 96 del 3.4.1985, pag. 30.

¹⁴ GU L 337 del 31.12.1993, pag. 11.

¹⁵ GU L 337 del 31.12.1993, pag. 93.

¹⁶ GU L 337 del 31.12.1993, pag. 177.

¹⁷ GU L 96 del 28.4.1995, pag. 1.

libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round¹⁸; vii) regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra¹⁹; viii) regolamento (CE) n. 2658/98 del Consiglio, del 19 gennaio 1998, concernente l'approvazione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo a talune modalità d'importazione per i prodotti agricoli²⁰; ix) decisione 1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore²¹; x) regolamento (CE) n. 678/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica d'Ungheria e la Romania, dall'altro, relativi a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95²²; xi) decisione 2002/63/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente²³; xii) decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo²⁴; xiii) decisione 2003/285/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo²⁵; xiv) decisione 2003/463/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le

¹⁸ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

¹⁹ GU L 62 del 4.3.1997, pag. 5.

²⁰ GU L 336 dell'11.12.1998, pag. 1.

²¹ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

²² GU L 94 del 4.4.2001, pag. 1.

²³ GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1.

²⁴ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

²⁵ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.

parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo²⁶; xv) decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo²⁷; xvi) decisione 2003/298/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo²⁸; xvii) decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo²⁹; xviii) decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo³⁰; xix) decisione 2004/484/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo³¹; xx) regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania³²; xxi) regolamento (CE) n. 1037/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'applicazione di misure specifiche per l'importazione di succhi e mosti d'uva originari di Cipro³³.

- (8) Per ragioni di certezza del diritto e chiarezza, è necessario abrogare i suddetti regolamenti e le suddette decisioni obsoleti,

²⁶ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 31.

²⁷ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

²⁸ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

²⁹ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

³⁰ GU L 152 del 20.6.2003, pag. 22.

³¹ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 78.

³² GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

³³ GU L 127 del 21.5.1999, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 599/91, (CE) n. 933/95, (CE) n. 3093/95, (CE) n. 1926/96, (CE) n. 410/97, (CE) n. 1804/98, (CE) n. 2658/98, (CE) n. 1037/1999, (CE) n. 2249/1999, (CE) n. 678/2001 e (CE) n. 1361/2002 e le decisioni 85/211/CEE, 91/373/CEE, 93/722/CE, 93/724/CE, 93/726/CE, 96/620/CE, 1999/86/CE, 2002/63/CE, 2002/958/CE, 2003/18/CE, 2003/285/CE, 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/452/CE, 2003/463/CE e 2004/484/CE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]